

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2009, n. 21

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2009 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2008, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Articolo 2

1. Il saldo finanziario definitivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2009, di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, ammonta ad euro 334.310.789,90 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell'Elenco 1 "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione".

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 785.515.500,28.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati, negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

Articolo 3

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.608.905.463,49.

Articolo 4

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario definitivo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, è rideterminato in euro 1.888.477.148,59. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 623.637.475,00 nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato" alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2;

b) per euro 1.264.839.673,59 nella tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2008, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2009 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 353.995.701,59 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 16.822.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, è rideterminato in complessivi euro 1.888.477.148,59, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti

in ammortamento.

Articolo 5

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2009":

	Competenza	Cassa
<u>Variazione netta:</u>	389.306.491,49	1.030.480.766,35

Articolo 6

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2009":

	Competenza	Cassa
<u>Variazione netta:</u>	389.306.491,49	1.030.480.766,35

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D "Variazione alla Tabella A della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa" ".

Articolo 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 13 agosto 2009

Galan

INDICE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Dati informativi concernenti la legge regionale 13 agosto 2009, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 giugno 2009, n. 15/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 giugno 2009, dove ha acquisito il n. 417 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 luglio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Amedeo Gerolimetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2009, n. 10349.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 20 del 13 agosto 2009, pubblicata in questo stesso Bollettino, *ndr*)

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.
2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:
 - a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
 - c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
 - d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
 - e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;
 - f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.
3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale."

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2009 è il seguente:

"Articolo 4

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2009 del saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2008, per l'ammontare di euro 300.000.000,00.

2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l'elenco completo è rappresentato nel corrispondente Allegato."

Note all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 2/2009 è il seguente:

"Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2009 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.534.481.447,00 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 623.637.475,00 nell'allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità;

b) per euro 910.843.972,00 nell'allegata Tabella "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati".

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 112.681.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199)."

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2009 è il seguente:

"Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 1.534.481.447,00 per l'esercizio 2009, in euro 229.010.000,00 per l'esercizio 2010 ed in euro 208.562.000,00 per l'esercizio 2011."

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio